

Prot.n.220/19-na  
Circ.n.33/19

Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle Segreterie provinciali  
Ai Consiglieri nazionali

Roma, 20 novembre 2019

**Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell'infanzia - anno scolastico 2020/2021**

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – ha emanato, in data 13 novembre 2019, la C.M. prot.22994 relativa alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021.

**Il termine di scadenza è fissato alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.**

**Per le scuole paritarie, come noto da sempre, il termine ha carattere indicativo.**

In riferimento all'obbligo delle iscrizioni on line (Art. 1.2 e Art. 4.1), si conferma che **“sono escluse da tale procedura le iscrizioni alle scuole dell'infanzia”**.

Fare attenzione all'aggiornamento del PTOF A.S. 2019/2022 – scadenza 7 gennaio 2020.

Allo scopo di fornire utili indicazioni ai responsabili delle scuole dell'infanzia federate, si trascrive integralmente l'articolo della citata C.M. che si riferisce alla scuola dell'infanzia.

- **4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione**

**4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia**

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, **esclusa dal sistema "Iscrizioni on line"**, è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, **dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020**, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente circolare. **Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia**, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti **entro il 31 dicembre dell' anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2020/2021 entro il 31 dicembre 2020)**. **Possono**, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale **essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021**. **Non è consentita**, anche in presenza di disponibilità di posti, **l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021**.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell' art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all' esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell' accoglienza.

Devono essere attivate, da parte degli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), **sono, di norma, pari a 40 ore settimanali**; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art.3, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione dei responsabili delle singole scuole dell'infanzia paritarie (gestori, coordinatrici...) sui seguenti aspetti particolari:

- in caso di accoglienza di alunni "anticipatari" vanno attentamente valutate le condizioni di cui ai punti precedentemente indicati e riportati nella presente circolare, accordando la precedenza ai bambini più "grandi";

- lo specifico riferimento del Ministero al d.P.R. 89/2009 - art. 2, comma 5, ovvero all'orario di funzionamento delle scuole ( ... **di norma, pari a 40 ore settimanali**; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004 ...) è diretto alla scuola statale.

- prestare attenzione all'Art. 9 per quanto riguarda **Accoglienza e inclusione**.

Le FISM provinciali sono pregate di fornire alle scuole la consulenza necessaria.

Cordiali saluti.

Il Segretario nazionale aggiunto

dott. Antonio Trani



Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano



Allegati:

Circolare MIUR Prot.22994 del 13/11/2019

Scheda "A"